

Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali

Richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione

Legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC) (RS 444.1);

art. 10 e 11

Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC) (RS 444.11);

art. 7

Il Museum Rietberg Zürich, in virtù dell'articolo 10 della legge federale del 20 giugno 2003 sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1) e dell'articolo 7 della relativa ordinanza del 13 aprile 2005 (RS 444.11), ha presentato la seguente richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione:

- A. Nome e indirizzo dell'istituzione che dà in prestito il bene culturale:
 - Palace Museum, Beijing, Jingshan Qianjie, Beijing 100009, P.R. China
 - Shanghai Museum, 201 Renmin Dadao, Shanghai 200003, P.R. China
 - Tianjin Museum, No. 31 Youyi Road, Hexi District, Tianjin 300201, P.R. China
 - Zhejiang Provincial Museum, Hangzhou, 25, Gushan Road, 310007 Hangzhou; P.R. China;
- B. Descrizione del bene culturale: vedi Appendice¹;
- C. Provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile: vedi Appendice¹;
- D. Data prevista dell'importazione temporanea del bene culturale in Svizzera: 15 marzo 2009;
- E. Data prevista dell'esportazione del bene culturale dalla Svizzera: 30 settembre 2009;
- F. Durata dell'esposizione: dal 9 aprile 2009 al 12 luglio 2009;
- G. Durata della garanzia di restituzione richiesta: dal 15 marzo 2009 al 30 settembre 2009.

¹ La richiesta (Appendice inclusa) è pubblicata sul sito dell'Ufficio federale della cultura (www.bak.admin.ch/kgt, rubrica «Richieste di rilascio di una garanzia di restituzione»), e può essere richiesta all'Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Servizio specializzato trasferimento internazionale dei beni culturali, Ufficio federale della cultura, Hallwylstrasse 15, 3003 Berna.

Le opposizioni al rilascio di una garanzia di restituzione devono essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione al servizio sottoscritto.

17 febbraio 2009

Ufficio federale della cultura:

Servizio specializzato trasferimento internazionale
dei beni culturali